



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

- Seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -

In persona dei signori magistrati:

dott. Roberto Reali	Presidente
dott. ssa Benedetta O. Thellung De Courtelary	Consigliere
dott. Camillo Romandini	Consigliere rel.

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 2271/15 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2021

TRA

CODACONS (coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) CF 97102780588 nonché:

[REDACTED]

[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Carlo Renzi e dall'Avv. Gino Giuliano

- appellante -

E

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore **MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**, in persona del Ministro pro-tempore **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro pro-tempore, **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** in persona del Ministro pro-tempore, tutti rappresentati e difesi con l'Avvocatura dello Stato e elett. domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19645/2014.

Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti per la udienza del 19.2.2021.

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza n. 19645/14 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande dai medesimi proposte nei confronti della Repubblica Italiana, dei vari Ministeri nonché della Banca d'Italia per ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni da mancata attuazione delle direttive comunitarie relative ad una adeguata remunerazione anche in favore dei soggetti specializzandi in altre materie sempre in area sanitaria rispetto alla categoria di quelli in medicina e chirurgia, ovvero al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.

In particolare i predetti, in possesso della specializzazione in psicologia della salute, hanno dedotto di aver frequentato, successivamente all'anno accademico 2008/2009, le dette scuole di specializzazione, conseguendo il relativo diploma, senza ricevere alcuna remunerazione né alcuna copertura previdenziale.

Sulla base di tali presupposti gli attori odierni appellanti, nelle loro rispettive qualità, avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, le Amministrazioni appellate, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata attuazione nei loro confronti della Direttiva 82/76/CEE, trasfusa poi nella direttiva 93/16/CEE, a sua volta trasfusa nella direttiva 2005/36/CE, e consistenti nella mancata corresponsione agli attori dell'adeguata remunerazione, per l'attività da essi svolta durante la frequenza ai corsi di specializzazione.

Con l'atto impugnatorio, ritenendo la sentenza ingiusta ed errata, essi hanno quindi concluso nei seguenti termini:

"In Via preliminare:

riformare la sentenza appellata e , per l'effetto, riconoscere la legittimazione attiva del Codacons.

Nel merito:

1) In via principale, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, condannare, in solido, le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni in favore del Codacons nella misura di 1 euro (euro uno), nonché in favore della categoria degli specializzati con laurea diversa da medicina, come da conclusioni che seguono;

2) In via principale, condannare, in solido, le Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti in conseguenza della mancata attuazione nei loro confronti della Direttiva 82/76/CEE, trasfusa poi nella direttiva 93/16/CEE, a sua volta trasfusa nella direttiva 2005/36/CE, e consistenti nella mancata corresponsione agli attori dell'adeguata remunerazione, per l'attività da essi svolta durante la frequenza ai corsi di specializzazione, nonché nel mancato versamento dei contributi previdenziali, danni da quantificarsi nella somma di euro 25.000,00 per ciascun anno di scuola di specializzazione, e sino al termine dello stesso o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c. nonché interessi e rivalutazione monetaria oltre al versamento dei contributi previdenziali, per ciascun anno di scuola di specializzazione, nella misura di cui all'art. 41 Dlgs 368/99, a far data dall'inizio della specializzazione fino al termine dello stesso;

3) *In via subordinata, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa, a far data dall'inizio del corso di specializzazione e sino al termine del medesimo, in relazione al risparmio conseguito dall'amministrazione per l'utilizzo delle prestazioni professionali svolte dagli odierni appellanti; indennizzo diretto ad integrare una diminuzione patrimoniale avutasi in capo agli stessi per aver essi prestato, senza corrispettivo, la loro attività presso le strutture ospedaliere durante il corso di specializzazione;*

4) *In via ulteriormente subordinata, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, affinché la stessa stabilisca se l'allegato 1, alla Direttiva 362/75/CEE, come aggiunto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE, poi confluite nella Direttiva 93/16/CEE, sia da interpretare nel senso della sua applicabilità anche agli specializzandi con laurea diversa da medicina;*

5) *In via ulteriormente subordinata, sollevare, previa deliberazione della non manifesta infondatezza e rilevanza, questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 39 e 41, Dlgs n. 368/99, per violazione dell'art. 3 e 36 Cost., nella parte in cui limitano il diritto alla remunerazione ed alla copertura previdenziale, ivi previsti, ai soli medici specializzandi, con conseguente esclusione degli odierni attori, specializzandi non medici, dal godimento di tali diritti;*

6) *In via ulteriormente subordinata, sollevare, previa deliberazione della non manifesta infondatezza e rilevanza, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 8, L. 401/2000, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, pur avendo previsto la possibilità di accesso a talune scuole di specializzazione di area sanitaria, da parte di soggetti con laurea diversa da medicina, ha omesso di estendere a questi ultimi i diritti previsti, dall'apposita normativa, per i medici specializzandi.*

In tutto, con vittoria di spese, competenze e onorari”.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate chiedendo il rigetto dell'appello.

A sostegno del gravame gli appellanti, previa impugnazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe errato escludendo la legittimazione attiva del Codacons, hanno posto le seguenti censure:

- A) *erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la applicabilità agli specializzandi non medici della Direttiva 82/76 ed in particolare il suo articolo 13 nonché per la violazione dell'allegato 1 della Direttiva 93/16 e degli artt. 39 e 40 del Decreto legislativo 368/99. La Direttiva 82/76, a loro dire, pur facendo riferimento ai medici, risulterebbe chiaramente rivolta anche agli specializzandi con laurea diversa come desumibile dall'art. 13 che ha aggiunto alla direttiva 75/363/CEE il seguente allegato “Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti 1. Formazione a tempo pieno dei medici specialisti Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti. Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata remunerazione.” Da tale norma si desumerebbe che il diritto all'adeguata remunerazione è collegato in generale*

all'impegno e all'apporto offerto da tutti gli specializzandi all'attività assistenziale dei centri sanitari indipendentemente dalla laurea conseguita.

- B) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.;
- C) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 39 dlgs n 368/99 e dell'art. 8 L. 401/2000, per violazione del principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui hanno limitato i diritti ivi previsti ai soli specializzandi medici, escludendo così dal godimento di tali diritti, gli specializzandi non medici, come gli odierni attori, benché gli stessi siano stati chiamati a svolgere gli stessi compiti e rispettare gli stessi obblighi degli specializzandi medici medesimi.

L'appello può essere deciso sulla base della c.d. "ragione più liquida".

La Corte si è già pronunciata sulle questioni oggetto del presente giudizio con sentenza 19.3.2020 nel proc. R.G. n. 6073/14 da cui il Collegio non intende discostarsi condividendole appieno le motivazioni.

E infatti, afferma la sentenza suddetta, "dalla attenta lettura delle Direttive europee relative alla formazione dei medici specializzandi, emerge come esse riguardino solamente i medici specializzandi. Ciò si ricava dallo stesso dato testuale che fa riferimento senza dubbio ai soli laureati in medicina e chirurgia. La Direttiva 75/362 Cee del 16 giugno 1975 riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi ed altri certificati o titoli di medico e prevede misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione. L'articolo 1 prevede espressamente: *"la presente direttiva si applica alle attività di medico"*. L'art.13 citato dagli appellanti si riferisce esclusivamente "ai medici specialisti" e l'adeguata remunerazione in esso prevista si riferisce appunto ai soli medici. Infine, anche la direttiva 93/16/Cee concerne sempre il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico. Ne discende che anche la legislazione nazionale che ha dato attuazione a tali direttive, ed in particolare il Decreto legislativo 368/99, si riferisce soltanto ai laureati in medicina ai quali soltanto è riconosciuto il trattamento ivi previsto all'art. 39. Da ciò consegue ancora che lo Stato italiano non può avere in alcun modo violato il principio che impone la concreta attuazione delle direttive comunitarie per non essere gli specializzandi non medici affatto contemplati in sede comunitaria con conseguente inesistenza dell'illecito. Come parimenti è escluso che la stessa normativa di attuazione violi l'articolo 36 della Costituzione nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione proporzionata al lavoro svolto essendo necessario ribadire che le invocate direttive comunitarie nulla hanno previsto con riferimento agli specializzandi non medici.

Esclusa ogni ipotesi valutabile in termini risarcitoria per una pretesa omissione legislativa dello stato italiano, il quale, come detto, non aveva alcun obbligo di estendere le disposizioni comunitarie agli specializzandi iscritti nelle scuole della c.d. "area sanitaria", deve essere rigettata anche la domanda subordinata con la quale gli appellanti chiedono il riconoscimento di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa".

Quanto alle ulteriori doglianze, ancora una volta non può che farsi richiamo alla precedente sentenza di questa Corte la quale ha testualmente affermato: “Già con riferimento alle attività svolte dai medici specializzandi la Suprema Corte ha più volte ribadito (cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009) che l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie costituisce una particolare ipotesi di "contratto di formazione-lavoro", oggetto di specifica disciplina rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione, e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ed al conseguimento, al fine corso, di un titolo abilitante. E' pertanto escluso, come ritenuto nella sentenza impugnata, che le loro prestazioni siano volte a conseguire un'utilità per l'Università non essendovi il requisito della destinazione ad altri del risultato dell'attività lavorativa svolta”.

La conclusione non può che valere anche con specifico riferimento agli odierni appellanti, né a diversa conclusione può pervenirsi alla stregua degli ultimi eventi legati alla recente pandemia ed alle istanze del personale non medico per ottenere il riconoscimento dei pari diritti rispetto ai medici come pure eccepito dalla difesa attorea.

Quanto, infine, al rilievo di incostituzionalità dell'art. 8 legge 401/2000 per violazione del principio di uguaglianza, ugualmente esso non è meritevole di accoglimento sulla semplice considerazione che diversi sono gli ordinamenti che disciplinano le singole attività professionali e quella degli appellanti non è rientrante certamente nell'area sanitaria. In ogni caso, a prescindere da quanto sopra evidenziato, è dirimente la circostanza che rientra certamente nella libera discrezionalità del Legislatore disciplinare le diverse modalità delle attività di formazione delle diverse categorie di laureati.

Per tutte le suesposte ragioni, pertanto, l'appello deve essere respinto.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione alle parti appellate delle spese del presente giudizio liquidate in € 5.000,00 oltre Iva, c.ap. e rimborso forfettario spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

Così deciso in Roma il 20.5.2021

Il Presidente

Roberto Reali

Il Consigliere est.

Camillo Romandini